

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 31

21° anno

7 febbraio 1978

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

Sommario

### I *Comunicazioni*

#### Commissione

Unità di conto europea .....	1
Comunicazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a delle categorie di accordi e pratiche concordate .....	2
Aiuti degli Stati (articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea) — Comunicazione, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE indirizzata agli interessati diversi dagli Stati membri e relativa al disegno di legge della regione Basilicata (Italia) concernente «provvidenze per l'impianto di serre per le colture ortofrutticole protette» .....	5
Avviso di apertura di una procedura antidumping/antisovvenzione relativa alle importazioni di legno detto artificiale o ricostituito originario della Svezia e della Spagna .....	5

---

### II *Atti preparatori*

.....

---

### III *Informazioni*

#### Commissione

Bando di gara per la consegna di riso lavorato a grani tondi in applicazione del regolamento (CEE) n. 235/78 della Commissione, del 3 febbraio 1978 .....	7
Bando di gara complementare concernente il trasferimento di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare in virtù del regolamento (CEE) n. 236/78 .....	8
Bando di gara complementare concernente il trasferimento di butteroil a titolo di aiuto alimentare in virtù del regolamento (CEE) n. 237/78 .....	10
Bando di gara relativo alla vendita di quarti posteriori congelati di bovini, immagazzinati dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione .....	11

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

UNITÀ DI CONTO EUROPEA <sup>(1)</sup>

6 febbraio 1978

Importo in moneta nazionale per 1 UCE:

Franco belga e lussemburghese	39,7584	Franco svizzero	2,38646
Marco tedesco	2,56648	Peseta spagnola	98,8548
Fiorino olandese	2,74665	Corona svedese	5,66480
Sterlina inglese	0,630961	Corona norvegese	6,23173
Corona danese	6,96532	Dollaro canadese	1,35267
Franco francese	6,02756	Scudo portoghese	49,2060
Lira italiana	1057,85	Scellino austriaco	18,4152
Sterlina irlandese	0,630961	Marco finlandese	4,86044
Dollaro USA	1,22043	Yen giapponese	294,343

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione dell'unità di conto europea nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 17 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalato dall'iscrizione «ffff».

<sup>(1)</sup> — Articolo 2, secondo capoverso, della decisione 75/250/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1975, relativa alla definizione e conversione dell'unità di conto europea, utilizzata nella convenzione ACP-CEE di Lomé.

— Articolo 2, secondo capoverso, della decisione n. 3289/75/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1975, relativa alla definizione e conversione dell'unità di conto europea, per i bisogni del trattato CECA.

**Comunicazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a delle categorie di accordi e pratiche concordate**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, la Commissione invita tutte le persone interessate a trasmetterle le loro osservazioni sul progetto allegato del regolamento (CEE) della Commissione che modifica il regolamento n. 67/67/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva, inviandole entro il 17 marzo 1978 al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale della concorrenza  
Divisione politica generale della concorrenza  
rue de la Loi, 200  
B - 1049 Bruxelles

**Progetto di regolamento (CEE) della Commissione che modifica il regolamento n. 67/67/CEE della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 87 e 155,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate <sup>(1)</sup>, modificato dall'articolo 29 e l'allegato I, capitolo V n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed alle modifiche dei trattati <sup>(2)</sup>,

dopo la pubblicazione del progetto di regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 19/65/CEE,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 19/65/CEE,

considerando che in base al regolamento n. 19/65/CEE la Commissione è competente ad applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, a determinate categorie di accordi di esclusiva che rientrano nella previsione dell'articolo 85, paragrafo 1; che un regolamento del genere può essere modificato

qualora siano mutate le circostanze essenziali per la sua adozione;

considerando che la Commissione, con il suo regolamento n. 67/67/CEE del 22 marzo 1967 <sup>(3)</sup> — modificato dall'articolo 29 e allegato I capitolo V n. 4 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed alle modifiche dei trattati <sup>(4)</sup>, e prorogato dal regolamento (CEE) n. 2591/72 dell'8 dicembre 1972 <sup>(5)</sup> — ha esentato fino al 31 dicembre 1982 certe categorie di accordi di esclusiva di vendita e di acquisto dal divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato; che la Corte di giustizia, interpretandone alcune disposizioni, ha precisato l'oggetto e la portata dell'insieme del regolamento; che inoltre l'esperienza acquisita in base al regolamento permette di constatare che il dettato di certe sue disposizioni non corrispondono completamente ai suoi obiettivi; che è perciò opportuno adattare il testo del regolamento alle mutate circostanze;

considerando che in base all'articolo 1, paragrafo 2, del detto regolamento, il paragrafo 1 dello stesso articolo non si applica agli accordi ai quali partecipano

<sup>(1)</sup> GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 533.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 20 e pag. 92.

<sup>(3)</sup> GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849.

<sup>(4)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 20 e pag. 93.

<sup>(5)</sup> GU n. L 276 del 9. 12. 1972, pag. 15.

imprese di un solo Stato membro e che riguardano la vendita di prodotti all'interno del medesimo Stato membro; che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il senso di questa disposizione è unicamente di escludere dal campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato e quindi in conseguenza di questo regolamento, gli accordi di esclusiva a carattere puramente nazionale, che non sono atti a pregiudicare in modo sensibile il commercio fra gli Stati membri; che, nella misura in cui gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono vietati dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, il regolamento è applicabile; che data tale interpretazione, è opportuno abrogare l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento;

considerando che in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia questo regolamento deve essere applicato agli accordi di acquisto e di fornitura esclusivi conclusi per la rivendita; che si applica a codesti accordi anche quando non sia stata assegnata una zona contrattuale al rivenditore; che per tener conto di questa interpretazione occorre completare le attuali disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 3 e dell'articolo 6 del regolamento in modo da includervi gli accordi d'esclusività d'acquisto per la rivendita; che occorre precisare che l'obbligazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di questo regolamento non ostano all'applicazione dell'esenzione per categoria neppure se figurano in un accordo di acquisto esclusivo;

considerando che in base all'articolo 3, lettera a), l'applicazione dell'articolo 1 di questo regolamento è esclusa quando dei produttori di prodotti concorrenti si concedono reciprocamente la distribuzione esclusiva di questi prodotti, che questa disposizione permette delle concessioni esclusive non reciproche fra concorrenti; che tuttavia, conformemente alla motivazione del regolamento dei miglioramenti nella distribuzione dei prodotti si possano ottenere soltanto se la vendita delle merci non è affidata ad alcun concorrente; che è perciò opportuno precisare l'articolo 3, lettera a), del regolamento così da escludere dall'esenzione per categorie tutti gli accordi d'esclusività di vendita o di acquisto conclusi fra produttori concorrenti;

considerando che le disposizioni dell'articolo 3, lettera b), di questo regolamento hanno lo scopo di impedire che attraverso gli accordi di distribuzione esclusiva soggetti al regolamento si possa regolarmente escludere la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti interessati; che l'esperienza fatta in base a questo regolamento ed in base a certi particolari dimostra che le disposizioni in vigore sono insufficienti per realizzare tale obiettivo; che è quindi necessario, nell'ambito dell'articolo 3, prevedere delle disposizioni complementari che limitano il campo di applicazione dell'articolo 1 del regolamento;

considerando che in base all'articolo 1, lettera a), di questo regolamento, gli accordi di esclusiva di vendita sono esenti dall'interdizione di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato quando concernono una parte definita del territorio del mercato comune; che questa esenzione non si applica quando il territorio concesso è costituito dall'insieme della Comunità; che lo scopo di questa regolamentazione può essere aggirato con degli accordi nei quali una società confida ad un'altra società la distribuzione esclusiva dei suoi prodotti per l'insieme del mercato comune eccetto un piccolo territorio; che è in tal caso opportuno subordinare l'esenzione per categorie alla condizione che il territorio concesso non superi un certo ordine di grandezza determinato, e di prevedere delle deroghe a questa regola unicamente per i casi in cui gli intermediari o gli utilizzatori possono rifornirsi nel mercato comune in prodotti di cui al contratto presso più società che esercitano la loro attività allo stesso stadio di distribuzione che quello del concessionario esclusivo;

considerando che per quanto concerne gli accordi d'esclusiva di acquisto, il regolamento non ha, almeno fin'ora, alcuna disposizione che assicuri il rispetto delle condizioni di esenzione prevista dall'articolo 85, paragrafo 3, lettera b) del trattato; che tali accordi, possono in certi casi ostacolare o anche impedire l'ingresso sul mercato di terzi; che l'esistenza d'una concorrenza effettiva è particolarmente minacciata quando un produttore, stipulando contratti analoghi che comportano un obbligo d'acquisto esclusivo, si assicura la clientela dei principali rivenditori o di un gran numero di intermediari; che è, in conseguenza, necessario subordinare l'esenzione per categoria alla condizione che i prodotti venduti da un fabbricante in base ad accordi d'esclusività d'acquisto non superino, in una parte sostanziale del mercato comune, una quota determinata delle vendite totali realizzate con dei prodotti identici e analoghi;

considerando che l'articolo 6 del detto regolamento precisa, a titolo di esempio, i casi in cui la Commissione prende in considerazione se occorre revocare l'esenzione per categoria; che è opportuno completare tale disposizione in modo che essa possa essere applicata a delle situazioni in cui, data l'esistenza di più circuiti di accordi d'esclusiva d'acquisto costituiti da diversi fabbricanti, l'accesso al mercato è ostacolato in modo eccessivo; occorre precisare che anche i comportamenti abusivi del commerciante vincolato da obblighi esclusivi d'acquisto possono condurre alla revoca del beneficio della esenzione per categoria;

considerando che, conformemente al regolamento n. 19/65/CEE, occorre accordare alle imprese un periodo di adattamento per gli accordi di cui alla versione originaria del regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento n. 67/67/CEE è modificato come segue:

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 1 è abrogato, il testo esistente del paragrafo 1 dell'articolo 1 costituisce l'articolo 1.

2. La parte introduttiva del paragrafo 2 dell'articolo 2 è redatta come segue:

«Le obbligazioni seguenti del concessionario esclusivo o del commerciante tenuto all'acquisto esclusivo non ostano all'applicabilità dell'articolo 1».

3. L'articolo 3 è redatto come segue:

«L'articolo 1 del presente regolamento non è applicabile quando:

a) un fabbricante affidi la distribuzione esclusiva o impone una obbligazione d'acquisto esclusivo a un altro fabbricante per dei prodotti per i quali essi sono concorrenti o possono farsi concorrenza;

b) i contraenti o uno di questi riducono la possibilità per gli intermediari o per gli utilizzatori di procurarsi i prodotti di cui al contratto presso altri rivenditori all'interno del mercato comune, in particolare quando i contraenti

1) esercitano dei diritti di proprietà industriale per ostacolare l'approvvigionamento di rivenditori o di utilizzatori in altre parti del mercato comune dei prodotti di cui al contratto, regolarmente contrassegnati e messi in vendita, o la vendita dei detti prodotti da parte dei rivenditori o utilizzatori nel territorio oggetto della concessione,

2) esercitano altri diritti o prendono delle misure per ostacolare l'approvvigionamento di rivenditori o utilizzatori nei prodotti di cui al contratto altrove nel mercato comune, o la vendita dei detti prodotti da parte di questi rivenditori o utilizzatori nel territorio oggetto della concessione;

c) il territorio concesso comprende più di 100 milioni d'abitanti, salvo se gli intermediari o gli utilizzatori possono procurarsi i prodotti contrattuali presso almeno due società diverse dal concessionario esclusivo, con sede in Stati membri differenti e che esercitano la loro attività allo stesso stadio di distribuzione del concessionario esclusivo;

d) un fabbricante, tramite l'obbligazione d'acquisto esclusivo che impone ad uno o più rivenditori, si assicura in una parte sostanziale del mercato comune più del 15 % del mercato dei prodotti identici o considerati come analoghi dall'utilizzatore in base alle caratteristiche, all'uso ed al prezzo».

4. L'articolo 5 è modificato come segue:

Il testo esistente costituisce il paragrafo 1 ed è preceduto dalla cifra 1; è completato dal paragrafo 2 seguente:

«2. Il divieto all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica, durante il periodo dal ... al (un anno), agli accordi esistenti al ... e che soddisfano alle condizioni previste nella versione iniziale del regolamento n. 67/67/CEE».

5. L'articolo 6 è modificato come segue:

«La Commissione esamina se l'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE è applicabile in un caso determinato, in particolare quando si può supporre che:

a) i prodotti contrattuali non sono sottoposti, in una parte sostanziale del mercato comune, alla concorrenza di prodotti identici o considerati come analoghi dall'utilizzatore in base alle caratteristiche, all'uso ed al prezzo,

b) la vendita da parte di altri fabbricanti, in una parte sostanziale del mercato comune, di prodotti identici o analoghi allo stesso stadio di distribuzione del concessionario esclusivo o di commercianti tenuti all'acquisto esclusivo, è ostacolata in modo eccessivo.

c) il concessionario esclusivo o il commerciante tenuto all'obbligo di acquisto esclusivo hanno abusato dell'esenzione:

1) escludendo, senza una ragione valida obiettivamente, dalle forniture delle categorie di acquirenti che non possono rifornirsi altrove a condizioni convenienti, nei prodotti contrattuali;

2) vendendo a prezzi eccessivi i prodotti contrattuali.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ... 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**AIUTI DEGLI STATI**

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)*

**Comunicazione, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE indirizzata agli interessati diversi dagli Stati membri e relativa al disegno di legge della regione Basilicata (Italia) concernente «provvidenze per l'impianto di serre per le colture ortofrutticole protette»**

1. Il disegno di legge prevede, all'articolo 5, contributi per i lavori di sterilizzazione dei terreni nelle serre.
2. La Commissione ha iniziato, nei riguardi di tale disegno di legge, la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE.
3. Nell'ambito di detta procedura e in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, primo periodo del trattato CEE, la Commissione invita gli interessati diversi dagli Stati membri a presentare le loro osservazioni in ordine al disegno di legge in questione entro un termine di quattro settimane a partire dalla data della presente pubblicazione, trasmettendole al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee

rue de la Loi, 200

B - 1049 Bruxelles.

---

**Avviso di apertura di una procedura antidumping/antisovvenzione relativa alle importazioni di legno detto artificiale o ricostituito originario della Svezia e della Spagna**

La Commissione ha ricevuto delle informazioni contenenti degli elementi di prova circa l'esistenza di pratiche di dumping, premi o sovvenzioni, relative alle importazioni di legno detto artificiale o ricostituito <sup>(1)</sup>, originario della Svezia e della Spagna,

e di un pregiudizio che ne risulta per una produzione della Comunità.

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ha quindi iniziato l'esame dei fatti sul piano comunitario conformemente al regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della CEE <sup>(2)</sup>, modificato con regolamento (CEE) n. 2011/73 <sup>(3)</sup>.

Qualsiasi informazione in relazione alla questione può essere comunicata per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale delle relazioni esterne, 200, rue de la Loi, 1049 Bruxelles <sup>(4)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Voce tariffaria ex 44.18; posizione Nimex n. 44.18-11, 19 e 90.

<sup>(2)</sup> GU n. L 93 del 17. 5. 1968, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 206 del 27. 7. 1973, pag. 3.

<sup>(4)</sup> Telex: Comeurbu 21877.

Ogni parte interessata può, entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, far conoscere per iscritto il proprio punto di vista, in special modo rispondendo al questionario che è stato inviato alle parti direttamente interessate e fornendo le opportune prove.

Inoltre, la Commissione procederà all'audizione delle parti direttamente interessate che ne avranno fatto richiesta nella presa di posizione menzionata al paragrafo precedente, dando loro così l'occasione di esporre più ampiamente il loro punto di vista, a condizione che dimostrino di avere un interesse sufficiente.

Il presente avviso è pubblicato in conformità alle disposizioni degli articoli 10, paragrafo 2, e 25 del citato regolamento.

---

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

**Bando di gara per la consegna di riso lavorato a grani tondi in applicazione del regolamento (CEE) n. 235/78 della Commissione, del 3 febbraio 1978**

L'Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (organismo d'intervento), procede ad un bando di gara per l'acquisto sul mercato della Comunità, in ordine alla fornitura della merce estratta dalla stiva della nave nel porto di sbarco, nel quadro delle azioni comunitarie di aiuti alimentari, di 969 tonnellate di riso lavorato a grani tondi destinato alla Guinea-Bissau.

**I. Offerte**

1. Le offerte devono pervenire all'Ente nazionale risi per mezzo di lettera raccomandata, oppure essere recapitate da un messo <sup>(1)</sup> non oltre le ore 12 del 20 febbraio 1978.
2. Le offerte fatte con lettera raccomandata o recapitate da un messo sono contenute in una busta sigillata recante la scritta: «Offerte aiuti alimentari comunitari Guinea-Bissau», la quale a sua volta dev'essere messa in una busta recante l'indirizzo dell'organismo d'intervento (Ente nazionale risi).
3. Nessuna offerta può essere fatta per una frazione della partita.
4. Le offerte devono comportare l'indirizzo del concorrente ed indicare:
  - a) il numero ed il peso della partita alla quale si riferiscono;

- b) il porto d'imbarco (porto marittimo);
- c) il porto di sbarco (porto marittimo);
- d) l'importo delle spese proposte per tonnellata di riso lavorato a grani tondi in lire italiane <sup>(2)</sup>.

La gara s'intende per del riso lavorato in sacchi di iuta nuovi, di 50 chilogrammi netti.

Peso minimo dei sacchi: 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

«Arroz blanqueado — Dom da Comunidade economica europea».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una «R» maiuscola.

Le spese di pesatura, di controllo e di assicurazione devono essere incluse nell'offerta.

5. Ogni offerta deve essere accompagnata:
  - a) dalla prova della costituzione della cauzione di cui al titolo II;
  - b) dalla dichiarazione di cui al titolo III;
  - c) da una busta recante il nome del concorrente.

<sup>(1)</sup> Le offerte recapitate da un messo vengono consegnate all'Ente nazionale risi contro ricevuta.

<sup>(2)</sup> Per la comparazione delle offerte, tale moneta è convertita conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 235/78.

6. Non potranno essere accettate le offerte che non vengono presentate in modo conforme a dette specificazioni.

## II. Cauzione

1. Ogni concorrente deve costituire, prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, una cauzione ammontante al controvalore in lire italiane di 10 unità di conto alla tonnellata.
2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere costituita in contanti oppure sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento.
3. Se l'offerta non è ritenuta o accettata, la cauzione viene rimborsata al concorrente. Per quanto riguarda l'aggiudicatario, la sua cauzione permane. Essa viene incamerata se egli non adempie ai propri impegni nei termini previsti, salvo casi di forza maggiore.

## III. Impegni

L'offerta è valida soltanto se è accompagnata da una dichiarazione ai termini della quale il concorrente:

- a) s'impegna a consegnare cif la partita del prodotto corrispondente alle caratteristiche prescritte;
- b) s'impegna a imbarcare la merce alla data di cui al titolo IV ed a convogliarla nel termine più breve.

## IV. Aggiudicazione

1. La gara viene assegnata al concorrente che ha presentato l'offerta più favorevole. Il concorrente non può, in alcun caso, rinunciare all'offerta per la quale sia stato dichiarato aggiudicatario.
2. Ciascun concorrente è informato per lettera dei risultati del bando di gara.
3. Le date in cui l'imbarco deve essere effettuato sono fissate tra il 1° e il 30 marzo 1978.

## V. Arbitrato

Ogni contestazione che può nascere fra l'Ente nazionale risi e l'aggiudicatario verrà risolta dai tribunali di Milano senza altro ricorso.

Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA), Bruxelles

Belgische Dienst voor het Bedrijfsleven en de Landbouw (B.D.B.L.), Brussel

**Bando di gara complementare concernente il trasferimento di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare in virtù del regolamento (CEE) n. 236/78**

A complemento del bando di gara generale <sup>(1)</sup> e delle indicazioni riprese all'allegato del regolamento (CEE) n. 236/78 <sup>(2)</sup>, gli interessati vengono informati che il latte scremato in polvere da fornire è immagazzinato presso i seguenti magazzini:

<sup>(1)</sup> GU n. C 95 del 19. 4. 1977, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 34 del 4. 2. 1978, pag. 8.

---

*BELGIQUE / BELGIË***Lot / Partie / Partita / Partij / Lot / Parti D: 1 000 t**

SV INCO Zuivelindustrie  
Melkerijstraat 10  
8920 — Langemark

**Lot / Partie / Partita / Partij / Lot / Parti E: 1 000 t**

SA Nicolas Corman et fils  
Avenue du Parc 67  
Zoning industriel Petit-Rechain  
4655 — Rechain-Chaineux

458,650 t

SA Nicolas Corman et fils  
Rue de l'Invasion 21-23  
4800 — Verviers

541,350 t

**Lot / Partie / Partita / Partij / Lot / Parti F: 500 t**

SV LILAC  
Steenweg op As  
3630 — Maasmechelen

---

**Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Frankfurt am Main**

**Bando di gara complementare concernente il trasferimento di butteroil a titolo di aiuto alimentare in virtù del regolamento (CEE) n. 237/78**

A complemento del bando di gara generale <sup>(1)</sup> e delle indicazioni riprese all'allegato del regolamento (CEE) n. 237/78 <sup>(2)</sup>, gli interessati vengono informati che il burro destinato alla fabbricazione del butteroil da fornire è immagazzinato presso i seguenti magazzini:

DEUTSCHLAND

**Lot / Parti / Partita / Partij / Lot / Partie C: 500 t butteroil = 612,5 t Butter**

Cuxhavener Kühlhaus GmbH Niedersachsenstraße Postfach 175 2190 Cuxhaven F	20,000 t	Hamburger Kühlhaus GmbH Hovestraße 72 Postfach 501543 2000 Hamburg 28	49,700 t
Flensburger Kühl- und Lagerhaus H. Redlefsen KG Brauereiweg 20 2390 Flensburg	124,150 t	Bremerhavener Kühlhäuser F. Busse + Co. GmbH Kühlhausstraße Postfach 290 006 2850 Bremerhaven 29	57,025 t
Kühlhaus Lübeck AG Katharinenstraße 69 Postfach 2233 2400 Lübeck 1	193,225 t	Butter- und Eier-Zentral- genossenschaft Oldenburg EG Wilhelmshavener Heerstraße 35 2900 Oldenburg	168,400 t

**Lot / Parti / Partita / Partij / Lot / Partie C: 500 t butteroil = 612,5 t Butter**

Rhenus WTAG AG Kühlhaus Tegel Sterkrader Straße 56/59 1000 Berlin 27	250,000 t	Ges. für Markt- und Kühlhallen AG Werk Neukölln Niemetzstraße 32-50 1000 Berlin 44	225,050 t
Ges. für Markt- und Kühlhallen AG Werk Südwest Trebbinerstraße 5 1000 Berlin 61	137,450 t		

<sup>(1)</sup> GU n. C 95 del 19. 4. 1977, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 34 del 4. 2. 1978, pag. 12.

**Bando di gara relativo alla vendita di quarti posteriori congelati di bovini, immagazzinati dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione**

L'organismo d'intervento tedesco (Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse), Postfach 180107 — Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt am Main 18, telefono (06 11) 55 04 61 / 55 05 41, telex: 0411156) dichiara aperta la vendita di quarti posteriori di bovini, immagazzinati nel quadro delle misure d'intervento. La merce è aggiudicata ai migliori offerenti.

I fondamenti giuridici della vendita sono essenzialmente i seguenti:

- regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77 <sup>(2)</sup>;
- titolo II del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>;
- regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione, del 4 agosto 1977, che stabilisce modalità particolari di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 1055/77 relativo al magazzinaggio e ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento <sup>(4)</sup>;
- regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione, del 30 settembre 1977, relativo a modalità d'applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 <sup>(5)</sup>;
- regolamento (CEE) n. 226/78 della Commissione, del 2 febbraio 1978, relativo alla vendita mediante gara di quarti posteriori di bovini detenuti dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione <sup>(6)</sup>.

La vendita è soggetta alle seguenti condizioni commerciali:

<sup>(1)</sup> GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. L 251 del 10. 10. 1977, pag. 60.

<sup>(6)</sup> GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 12.

### 1. Merce

- a) Il BALM venda circa 5 100 tonnellate di quarti posteriori congelati, immagazzinati prima del 31 gennaio 1977:
- 1 900 tonnellate provenienti dalle categorie «Ochsen A»;
  - 3 200 tonnellate provenienti dalle categorie «Bullen A».
- b) I quarti posteriori si presentano come segue:
- taglio diritto a 5 costole;
  - congelati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1896/73 della Commissione, del 13 luglio 1973, relativo alle modalità d'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine <sup>(7)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2761/77 <sup>(8)</sup> e, più particolarmente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

### 2. Luoghi di magazzinaggio, quantitativi, esame della merce

- a) I quarti posteriori messi in vendita provengono dai depositi frigoriferi elencati nell'allegato di questo bando di gara.
- b) La merce può essere esaminata dagli eventuali acquirenti, previo accordo con il BALM.

### 3. Quantitativo minimo messo in vendita

Il quantitativo minimo messo in vendita è di 10 tonnellate per contratto e per deposito frigorifero. Se in un deposito le disponibilità sono inferiori a 10 tonnellate, si considera come quantitativo minimo quello contenuto in tale deposito.

### 4. Offerte

- a) Il presente bando di gara invita le imprese interessate aventi sede in uno Stato membro della Comunità economica europea ad inviare offerte scritte al BALM, all'indirizzo sopra indicato.
- b) L'offerta deve precisare:
- la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa concorrente;

<sup>(7)</sup> GU n. L 193 del 14. 7. 1973, pag. 18.

<sup>(8)</sup> GU n. L 319 del 14. 12. 1977, pag. 25.

- il quantitativo di quarti posteriori espresso in tonnellate, separatamente per i «Bullen A» e gli «Ochsen A»;
  - i depositi in cui la merce è immagazzinata;
  - lo Stato membro o il paese terzo in cui la merce è immagazzinata;
  - il prezzo d'acquisto in marchi tedeschi per tonnellate, conformemente a quanto specificato al punto 7.
- c) Per essere valida, l'offerta deve essere accompagnata:
- da una dichiarazione del concorrente, con cui questi s'impegna a non presentare reclami circa le quantità e le caratteristiche dei quarti posteriori congelati che egli prenderà in consegna dopo la conclusione del contratto di vendita;
  - dalla costituzione di un deposito cauzionale, conformemente alle lettere a) e b) del punto 5.
- d) Trasmettendo l'offerta, il concorrente sottoscrive alle condizioni commerciali del BALM.
- e) L'offerta deve essere inviata al BALM in busta chiusa, recante la sola dicitura «quarti posteriori — regolamento (CEE) n. 226/78», contenuta a sua volta in una busta esterna. Il tutto può essere spedito al BALM per posta ordinaria o mediante raccomandata. Il BALM accusa ricevuta dell'offerta trasmessa per posta ordinaria.
- f) Possono essere prese in considerazione soltanto le offerte pervenute al BALM entro e non oltre le ore 16,15 del 16 febbraio 1978.

### 5. Cauzione

- a) Parallelamente all'invio dell'offerta dev'essere costituita, entro il termine di cui al punto 4 f), una cauzione di 34,13 DM per 100 kg di quarti posteriori all'ordine del BALM.
- b) La cauzione può essere costituita:
- mediante versamento della somma sul conto n. 300 000 05/0500 Bankleitzahl (BLZ) 500 205 00 aperto dal BALM presso la Landwirtschaftliche Rentenbank a Frankfurt a. M., oppure
  - sotto forma di cauzione in solido, intestata al BALM, da una banca avente sede nella Comunità economica europea, valida almeno per 4 mesi, oppure

— tramite presentazione di assegno bancario, sempreché esso offra una garanzia analoga.

L'atto di cauzione deve recare la dicitura seguente:

«Cauzione relativa all'offerta del . . . concernente . . . tonnellate di quarti posteriori di bovini».

- c) Il BALM restituisce immediatamente la cauzione al concorrente:
- se l'offerta non è accolta, oppure
  - se, dopo che l'offerta sia stata accolta, l'acquirente osserva tutti gli obblighi del contratto, comprese le condizioni commerciali.
- Il BALM non rimborsa le spese inerenti alla costituzione della cauzione. L'importo di quest'ultima non produce interessi.
- d) Salvo caso di forza maggiore, il BALM incamera la cauzione a concorrenza del quantitativo
- per il quale il concorrente abbia ritirato la propria offerta prima dell'aggiudicazione della merce;
  - per il quale il concorrente non abbia versato al BALM la somma rappresentante il prezzo della merce maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine stabilito;
  - che l'acquirente non abbia ritirato dal deposito frigorifero entro 28 giorni dal giorno della ricezione della notifica di aggiudicazione.

### 6. Aggiudicazione

- a) Le offerte sono accolte separatamente:
- per ciascuno Stato membro o paese terzo in cui la merce è immagazzinata;
  - per i quarti posteriori di «Bullen A» e di «Ochsen A» fino ad esaurimento del quantitativo disponibile.
- b) Se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo fissato dalla Commissione dalle Comunità europee, l'offerta è respinta.
- c) Se per una partita vengono presentate più offerte allo stesso prezzo, il BALM ripartisce il quantitativo disponibile — ove questo non sia sufficiente — previo accordo coi concorrenti interessati o procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.
- d) Il BALM porta senza indugio a conoscenza di ogni concorrente i risultati della gara. L'accetta-

zione delle offerte viene comunicata al concorrente mediante notifica scritta di aggiudicazione.

- e) I diritti conferiti all'acquirente dal contratto non sono trasferibili, salvo accordo preventivo del BALM.

### 7. Prezzi d'acquisto

- a) In concordanza con l'offerta, la notifica di aggiudicazione fissa il prezzo d'acquisto per tonnellata separatamente:

- per i quarti posteriori di «Bullen A» e di «Ochsen A»;
- per ciascuno Stato membro o paese terzo in cui la merce è immagazzinata.

Tale prezzo è valido per una merce pesata, lordo per netto, imposte interne escluse, franco rampa di carico del deposito frigorifero da cui la merce viene ritirata.

- b) Alla somma a carico dell'acquirente si aggiunge l'imposta sul valore aggiunto, pari al 6 % del prezzo d'acquisto.
- c) Le imposte nazionali nonché le spese di ritiro della merce dal deposito frigorifero sono a carico dell'acquirente.
- d) L'importo del prezzo d'acquisto dev'essere versato sul conto di cui al punto 5 b), al più tardi il giorno precedente ogni ritiro di merce e per le quantità ritirate dal deposito. Non è ammesso alcun altro modo di pagamento. Gli importi residui corrispondenti alle lievi mancanze o eccedenze di peso rilevate alla consegna devono essere versati entro 3 giorni dalla ricezione del computo corrispondente.
- e) Sull'ordine di pagamento dev'essere indicato il numero della notifica di aggiudicazione.

### 8. Consegna della merce

- a) Il deposito frigorifero fornisce la merce all'acquirente o al suo mandatario soltanto dietro presentazione di un buono di consegna, rilasciato dal BALM dopo ricezione dell'importo del prezzo d'acquisto lordo. L'acquirente non può essere

autorizzato a scegliere la merce proveniente da determinate partite.

- b) L'acquirente deve ritirare la merce dal deposito frigorifero a proprie spese, entro 28 giorni dal giorno della ricezione della notifica d'aggiudicazione. All'interno di detto termine, la data di ritiro della merce viene stabilita di comune accordo dall'acquirente e dalla direzione del deposito indicato sul buono di consegna.

- c) Per peso all'acquisto si intende il peso lordo dei quarti posteriori congelati e imballati in «stockinette», rilevato alla consegna della merce da un pesatore giurato.

### 9. Rescissione del contratto

- a) Se il prezzo d'acquisto, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto, non risulta pagato entro il termine stabilito, il contratto di vendita è rescisso, fatti salvi i diritti conferiti all'organismo d'intervento dal punto 5, lettera d), secondo trattino.
- b) Se l'acquirente non ritira dal deposito frigorifero prima dello spirare del termine di 28 giorni, i prodotti pagati entro la scadenza prescritta, il BALM può prendere disposizioni diverse in ordine alla merce. In tal caso, viene rimborsato all'acquirente l'importo del prezzo d'acquisto e dell'imposta sul valore aggiunto. La somma rimborsata forma oggetto di compensazione con l'ammontare incamerato della cauzione. Il BALM non rimborsa interessi né spese di altra natura. Il BALM conserva inoltre i propri diritti legali.

### 10. Disposizioni finali

- a) L'offerta, la cauzione e il contratto di vendita sono disciplinati esclusivamente dalla legislazione vigente nella Repubblica federale di Germania.
- b) Le modifiche apportate alle presenti condizioni, ai contratti di vendita ed agli accordi accessori conclusi verbalmente tra le parti sono valide soltanto se confermate per iscritto dal BALM.
- c) Il foro competente è quello di Frankfurt am Main.

## ANNEXE — BILAG — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX

Liste des lots de quartiers arrière dans les entrepôts suivants  
Les quantités sont exprimées en tonnes au moment de la mise en stock.

Fortegnelse over partier af bagfjerdinger på følgende lagre  
Mængderne udtrykkes i tons på oplagringstidspunktet.

Aufstellung der gefrorenen Hinterviertel, die in den nachfolgenden Kühllhäusern lagern  
Die Mengen sind in Tonnen Einlagerungsgewicht angegeben.

Elenco delle partite di quarti posteriori, immagazzinate nei depositi sotto indicati  
I quantitativi sono espressi in tonnellate all'atto dell'immagazzinamento.

Lijst van de partijen bevroren achtervoeten in de onderstaande vrieshuizen  
Het gewicht bij inslag van de partijen is aangegeven in tonnen.

List of lots of frozen hindquarters in the following cold stores  
Quantities are expressed in tonnes at the time of putting into storage.

Numéro Partie- Nummer Numero Partij- nummer No Nr.	Lieu de stockage Lagerort Luogo di magazzinaggio Plaats van opslag Storage place Oplagringssted	Adresse de l'entrepôt Kühlhausanschrift Indirizzo del deposito Adres van het vrieshuis Address of the warehouse Lagerets adresse	Poids (tonnes) Gewicht (Tonnen) Peso (tonnellate) Gewicht t Weight (tonnes) Vægt (tons)	
			Ochsen A	Bullen A
A.	SCHWEIZ			
1.		FRIGO St. Johann AG Neudorfer Straße 90 CH-4002 Basel	—	49
2.		Frigoscandia AG Postfach 24 CH-4623 Neuendorf — SO	—	560
3.		Bahnhof-Kühlhaus AG Münchensteinerstraße 93 CH-4002 Basel	—	32
				641
B.	BELGIQUE/ BELGIË			
4.		Noord Natie S.V. Kühlagerkai 320 B-3000 Antwerpen	82	234,5
5.		Goldstar NV Koelhuizen Desselgemstraat 193 B-8798 St. Eloois-Vijve	35	4,5
C.	DANMARK			
6.		Fyns Cold Stores A/S Finlandkaj 2 5000 Odense	415	—
7.		Norcold A/S 9500 Hobro	455	—
8.		Cold Stores Sydjysk Cold Stores A/S 6000 Kolding	259	—

Numéro Partie- Nummer Numero Partij- nummer No Nr.	Lieu de stockage Lagerort Luogo di magazzinaggio Plaats van opslag Storage place Oplagringssted	Adresse de l'entrepôt Kühlhausanschrift Indirizzo del deposito Adres van het vrieshuis Address of the warehouse Lagerets adresse	Poids (tonnes) Gewicht (Tonnen) Peso (tonnellate) Gewicht t Weight (tonnes) Vægt (tons)	
			Ochsen A	Bullen A
D.	NEDERLAND			
9.		Ijsfabriek-Vrieseembedrijf Dedert B.V. Delfstoffen Weg 1 Roermond	—	195,2
10.		Winterswijkse Koel en Vrieshuizen B.V. Postbus 27 Winterswijk 7100 AA	565,5	209,0
11.		B.V. Koelhuis de Landbouw Parkstraat 1 Zutphen	102,5	1,8
			1 914,—	645,—
E.	Bundesrepublik DEUTSCHLAND			
12.		Kühl- und Lagerhaus Dr. Hoelmann KG Bredowstraße 21 2000 Hamburg 74	—	38
13.		Frigotransit Gefrierhaus GmbH & Co. KG Magdeburger Straße 6 2000 Hamburg 11	—	116
14.		Kühlhaus Fisch-Feinkost GmbH & Co. Hamburger Straße 55 Postfach 84 2357 Bad-Bramstedt	—	80
15.		Bremer Kühldienst GmbH Eduard-Suling-Straße 2800 Bremen-Überseehafen	—	120
16.		Transit Kühlhaus GmbH Bachstraße 51-59 2800 Bremen-Neustadt	—	71
17.		Bremerhavener Kühlhäuser F. Busse & Co. GmbH Kühlhausstraße Postfach 40 06 2850 Bremerhaven-F.	—	187
18.		Ges. für Markt- und Kühlhallen Mecklenheidestraße 41 A 3000 Hannover-Herrenhausen	—	48
19.		Kühl- und Lagerhaus Steinhude R. Schaecker Gartenstraße/Deichstraße 3053 Steinhude am Meer	—	183
20.		Wiedenhof GmbH Örbker Berg 3032 Fallingbostel	—	8

Numéro Partie- Nummer Numero Partij- nummer No Nr.	Lieu de stockage Lagerort Luogo di magazzinaggio Plaats van opslag Storage place Oplagringssted	Adresse de l'entrepôt Kühlhausanschrift Indirizzo del deposito Adres van het vrieshuis Address of the warehouse Lagerets adresse	Poids (tonnes) Gewicht (Tonnen) Peso (tonnellate) Gewicht t Weight (tonnes) Vægt (tons)	
			Ochsen A	Bullen A
21.		Kühlhaus Erwin Gooss GmbH Postfach 8 2178 Otterndorf	—	40
22.		Kühlhaus Köln GmbH Alfred-Schütte-Allee 12 5000 Köln	—	51
23.		St. Toeniser Kühl- und Lagerhaus Postfach 110 4154 St. Toenis/Krefeld	—	276
24.		Linde AG Schäftlarnstraße 2 8000 München 70 — Süd	—	75
25.		Memminger Kühlhallen GmbH Schlachthofstraße 38 8940 Memmingen/Allg.	—	61
26.		Kühlhaus Lindhorst KG Lichtenfelser Straße 14 8500 Nürnberg-Boxdorf	—	40
27.		Münchener Tiefkühlhaus GmbH Johanneskirchner Straße 141 8000 München 61	—	89
28.		Rhenus — WTAG AG Eiswerderstraße 18 1000 Berlin 27	—	180
29.		Ges. für Markt- und Kühlhallen Trebbiner Straße 5 1000 Berlin 61	—	103
30.		Ges. für Markt- und Kühlhallen Niemetzstraße 32-50 1000 Berlin 44 - Neukölln	—	40
31.		Kühlhaus Kühla KG Spedition und Kühllagerei GmbH Malteserstraße 139-143 1000 Berlin 48	—	108
				1,914

## AVVISO AI LETTORI

Dal 1° gennaio 1978 è pubblicato un supplemento alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Detto supplemento, in edizione quotidiana, contiene i bandi di gara pubblici e i bandi di gara del Fondo europeo di sviluppo (FES), pubblicati fino alla suddetta data nell'edizione C della Gazzetta ufficiale.

È possibile sottoscrivere un abbonamento al supplemento, indipendentemente dalla Gazzetta ufficiale, al prezzo di FB 1 500 (Lit 35 700) presso:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
Casella postale 1003  
LUSSEMBURGO

o presso gli uffici di vendita nazionali, il cui elenco è riportato nell'ultima pagina di copertina.